



COMUNE DI PERUGIA

47 – AREA RISORSE

U.O. SERVIZIO FINANZIARIO GESTIONE ENTRATE

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16.4.2012, in vigore dal 1.1.2013
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 7.1.2013, convalidata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21.1.2013
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27.5.2013
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dell'11.4.2016
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.2024
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.01.2025

Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione

INDICE

- Art. 1 (Oggetto del regolamento)
- Art. 2 (Istituzione e presupposto dell'imposta)
- Art. 3 (Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari)
- Art. 4 (Misura dell'imposta)
- Art. 5 (Esenzioni)
- Art. 6 (Versamento dell'imposta)
- Art. 7 (Obblighi dei gestori delle strutture ricettive)
- Art. 8 (Controllo e accertamento imposta)
- Art. 9 (Sanzioni)
- Art. 10 (Riscossione coattiva)
- Art. 11 (Rimborsi)
- Art. 12 (Contenzioso)
- Art. 13 (Rendicontazione annuale)
- Art. 14 (Osservatorio permanente)
- Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista **dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446** per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del **Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23** ed all'**art. 4, comma 5 ter, del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito dalla Legge n. 96 del 21.06.2017.**

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Perugia, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale della città e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e **dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La destinazione del gettito avviene con deliberazione della Giunta comunale da adottarsi in sede di bilancio di previsione. La Giunta comunale, in sede di rendiconto di gestione, adotta la deliberazione con la quale relaziona e rendiconta l'utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno, secondo i vincoli stabiliti in sede di bilancio preventivo.**

2. **Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Perugia, come definite dalla vigente legge regionale in materia. L'imposta è dovuta anche per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50.**

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Perugia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati **o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.**

3. Il versamento sarà eseguito al momento del pagamento del corrispettivo e comunque entro la fine del periodo di pernottamento.

4. I gestori delle strutture ricettive, così come individuate al precedente art. 2, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo siti ubicati nel territorio comunale, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive, come individuate al precedente art. 2, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. L'imposta è dovuta per un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

2. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

3. Il Comune di Perugia comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive le misure dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

4. Le misure dell'imposta, stabilite ai sensi del comma 2, si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio regionale, per un massimo di due persone per paziente, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;
- c) i soggetti che pernottano presso Campeggi e Ostelli della Gioventù;

d) gli studenti iscritti nelle Università e Istituzioni di Alta formazione di Perugia; e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo.

L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere d) ed e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte di ciascun interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti: - quanto alla lettera d) l'iscrizione alle Università o alle Istituzioni di Alta formazione per l'anno accademico in corso; - quanto alla lettera e) la sussistenza delle condizioni di esenzione previste dalla stessa disposizione regolamentare.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, **così come indicate all'art. 2**, corrispondono, al termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Perugia entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare mediante la piattaforma di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA).

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive, così come individuate all'art. 2, ubicate nel Comune di Perugia, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.

3. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'art. 5. Il gestore è tenuto altresì a conservare tutta la documentazione inerente al tributo.

4. I gestori sono tenuti ad inviare trimestralmente al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, apposita dichiarazione periodica, esclusivamente a mezzo dell'apposito portale telematico messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicati: il codice identificativo nazionale della struttura, il numero complessivo dei pernottamenti registrati presso la struttura, il numero totale dei pernottamenti soggetti ad imposta e il numero totale dei pernottamenti, il numero dei soggetti che hanno pernottato

presso la struttura, il numero dei soggetti esenti in base all'art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni richieste dal modello dichiarativo.

5. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la dichiarazione di cui al comma precedente andrà comunque trasmessa. Il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di eventuale chiusura.

6. I gestori sono tenuti a presentare esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate, una dichiarazione cumulativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal con l'apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

7. I gestori per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.

8. Il gestore, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Perugia del conto giudiziale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. Il conto deve essere presentato entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento utilizzando il modello 21 di cui al DPR 194/1996. Sono fatte salve eventuali diverse indicazioni in merito della Corte dei conti.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e **dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.**

4. **Nel caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte, anche tramite l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi dei dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico dell'edilizia e delle attività produttive e di altri organi di controllo, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale di saturazione media della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato e dei dati forniti al Comune dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34.**

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa **prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.**

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica di cui all'art. 7, comma 4, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Per l'omessa consegna della documentazione richiesta dal Comune ai sensi dell'art. 7, nonché della violazione dell'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Per le altre violazioni degli obblighi imposti dal presente regolamento al gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a € 20,00.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle **Corti di Giustizia Tributaria**, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 Rendicontazione annuale

Soppresso

Articolo 14 Osservatorio permanente

1. È istituito un Osservatorio permanente composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive

Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

1. **Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione dello stesso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.**
2. **Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.**